

DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1 – OGGETTO E GENERALITA'

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pronto intervento per il prelievo salme o resti umani ed il loro trasporto presso il Civico obitorio. Il servizio, da considerarsi essenziale ad ogni effetto di legge, si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Torino compresi le stazioni ferroviarie, aeroportuali, i caselli autostradali e le tangenziali. Convenzionalmente, è considerato nell'ambito del territorio comunale il servizio di prelievo e trasporto così come definito dal vigente Regolamento Comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri. Le attività oggetto del presente appalto dovranno svolgersi in perfetto coordinamento funzionale con i Servizi di Medicinale legale interessati e con i Responsabili del Civico Obitorio.

Il servizio è strettamente regolato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (articoli 16 e seguenti) e dal regolamento Comunale del servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino n. 264, del DPR 8 agosto 2012 n. 7/R.

2. Il servizio, che dovrà essere operativo entro 60 minuti dalla chiamata da parte delle autorità sotto riportate, comprende il prelievo e trasporto di salme, di feti, di resti ossei o comunque di reperti umani, secondo le disposizioni ricevute dalla Committenza, ovvero dalle Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio, dal luogo in cui si trovano al Civico Obitorio (ovvero, eccezionalmente, ad altro luogo disposto dalle citate Autorità) mediante idoneo contenitore (ad esempio per la salme dovrà essere previsto l'impiego di appositi "bag") e potrà prevedere il trasporto contestuale di effetti personali o altri reperti da ricevere in custodia fino a momento della loro consegna ai soggetti preposti per la loro conservazione o esame.

3. Le prestazioni di cui al presente appalto comportano l'impiego di personale e la disponibilità di veicoli, mezzi, materiali ed attrezzature da utilizzare per i precisi fini del servizio secondo le prescrizioni previste da questo capitolato di gara (in seguito anche "CA").

ART.2 – SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

1. Ogni singola operazione di prelievo salme e trasporto in obitorio dovrà essere svolta da n. 4 operatori, compreso l'autista del carro funebre, così come previsto nell'ordinanza del Sindaci della Città di Torino n. 2216/2000.

2. L'appaltatore dovrà garantire il rispetto integrale della normativa regolante il servizio ed il suo svolgimento a piena regola d'arte, facendosi carico di tutti le particolarità operative, caratteristiche o modalità necessarie alla sua regolare esecuzione, eseguendo - senza che ciò comporti ulteriore compenso - l'attività oggetto del presente capitolato in conformità alle disposizioni ricevute dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio, anche assicurando nelle ore notturne l'accesso ai locali del Civico obitorio a soggetti incaricati ad indagini di giustizia.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (articoli 16 e seguenti) e dal regolamento Comunale del servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino n. 264, del DPR 8 agosto 2012 n. 7/R. e dalle norme di settore che dovessero essere emanate in corso di esecuzione del servizio.

3. La definizione di eventuali indicazioni o modalità esecutive, che non risultassero dal presente capitolato, dovranno essere richieste, con nota scritta, dall'appaltatore al Committente; in ogni caso non deve essere pregiudicata la normale e tempestiva esecuzione dei servizi.

ART.3 – PRESCRIZIONI ESECUTIVE

1. Premesso che tanto l'appaltatore e quanto il personale adibito al servizio dal momento della chiamata sono chiamati a svolgere un pubblico servizio, l'appaltatore deve assicurarsi prima dell'esecuzione dei servizi, che personale, veicoli e accessori siano in condizioni di decoro e di perfetta efficienza e ha l'obbligo di designare un responsabile dell'esecuzione per ogni intervento di cui al presente capitolato.

2. Il responsabile dell'intervento vigila sulla regolarità della prestazione nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio e sul comportamento delle unità operative assegnategli, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, e deve inoltre:

- seguire il servizio in tutte le sue fasi, fornire ai soggetti istituzionali abilitati ad avere notizie sulle procedure di polizia mortuaria e rispondere alle eventuali richieste di informazione da costoro avanzate sugli aspetti tecnico/operativi del prelievo e del trasporto;
- assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza compromettere il dovuto rispetto alla gravità del momento e della riservatezza dovuta alle esigenze di giustizia e nella piena tutela del sentimento di pietà verso i defunti;
- compilare la relazione di servizio per ogni intervento effettuato ed inviare prontamente detto documento alla Committenza e ai Responsabili del Civico Obitorio;

3. Per una migliore funzionalità ogni responsabile dell'intervento deve essere munito di telefono portatile per segnalare prontamente alla Committenza, alle Autorità o ai Responsabili del Civico Obitorio eventuali ritardi ed inconvenienti o, in circostanze straordinarie, ovvero per richiedere disposizioni alle figure richiamate all'art. 1 co. 2.

ART. 4 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Oltre alle condizioni di cui al presente CA, l'appaltatore è soggetto alle norme legislative e regolamentari vigenti o emanande in materia di polizia mortuaria e inoltre:

- a) all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori;
- b) alle norme previste dalla legge 12/06/1990 n.146 e s.m.i. "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", assicurando un contingente di risorse indispensabili a garantire comunque l'esecuzione dei servizi indispensabili.

ART. 5 – RESPONSABILITA', OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è:

- a) tenuto a rispondere del personale dipendente in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia,
- b) responsabile dei danni arrecati a terzi per incuria o negligenza nell'esecuzione del servizio, nonché dell'inesatto adempimento dei suoi obblighi;
- c) responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose, ai propri soci o dipendenti e ai terzi, sollevando AFC e la Città di Torino da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio o danneggiamento che possano verificarsi sul luogo di lavoro e/o nello svolgimento dei servizi;
- d) obbligato a provvedere alla stipulazione di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi con massimale congruo, e comunque non inferiore ad € 1.550.000,00 escludendo la stazione appaltante e la Civica Amministrazione da eventuali danni a terzi;
- e) obbligato a prestare il proprio servizio con mezzi che non rechino logo o insegne. Analogamente il personale impiegato pur mantenendo il massimo decoro nell'abbigliamento non esporrà alcun segno riconducibile alla struttura organizzativa di appartenenza. All'appaltatore è fatto espresso divieto di pubblicizzare e/o richiamare nelle proprie comunicazioni aziendali l'essere prestatore del servizio oggetto della presente gara.
- f) tenuto a mantenere un registro, vidimato dal responsabile del servizio, delle operazioni svolte con indicazione della data/ora della chiamata; della data/ora dell'arrivo sul posto; della data/ora della partenza dal luogo di prelievo; della data/ora di consegna della salma secondo le direttive ricevute,;

del luogo del ricovero della/e salma/e, del mezzo e dei nominativi degli operatori impiegati, di ogni eventuale anomalia occorsa. L'estratto settimanale del registro dovrà essere trasmesso agli uffici funerali del Committente e del Comune, nonché al Responsabile del Civico Obitorio.

ART. 6 – DOMICILIO E LOCALI

1. L'aggiudicatario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti in Torino o in provincia e ivi disporre, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, di appositi e adeguati locali per il personale operativo e ad uso autorimessa, nonché garantire la ricezione, nei giorni feriali e festivi, delle disposizioni della Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dei Responsabili del Civico Obitorio.
2. I locali devono essere conformi alle esigenze tecniche ed igieniche, avere capienza sufficiente ad accogliere i mezzi in dotazione ed essere attrezzati per il lavaggio e la disinfezione ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria.
3. Detti locali devono essere accessibili in ogni momento a funzionari del Committente e dell'ASL.

ART. 7 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

1. L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale numericamente e professionalmente idoneo, secondo il contratto nazionale di lavoro di comparto, tale da assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, compreso il personale tenuto a garantire un adeguato svolgimento dei servizi anche nei giorni festivi, nelle situazioni di aumentata mortalità e in quelle, di volta in volta, espressamente indicate dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio.
2. Il personale addetto in quanto incaricato di pubblico servizio dovrà essere in possesso di idonei requisiti morali e non aver commesso reati con sentenza passata in giudicato o sentenza definitiva, lesivi dell'affidabilità morale e professionale.
3. Il personale addetto deve essere dotato, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, di divisa adeguata. Sulla divisa dovrà essere appuntata, in modo ben visibile, sul lato sinistro, una targhetta munita di fotografia che consenta all'occorrenza il riconoscimento del dipendente. Sulla targhetta dovrà essere riportata la dicitura "SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO E TRASPORTO SALME - CITTA' DI TORINO".
4. A tutto il personale assunto alle proprie dipendenze, secondo le vigenti disposizioni in materia, l'appaltatore deve assicurare un trattamento minimo normativo, assicurativo, previdenziale e retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti nazionali per il settore specifico e relativi contratti integrativi provinciali. Gli addetti devono essere informati che è loro preciso dovere tenere un comportamento conforme alla natura del servizio e del luogo, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché eseguire le disposizioni emanate dalla Committenza e rifiutare in via assoluta mance, regalie o atti di liberalità di qualsiasi forma che provenissero da parte di alcuno sia durante il servizio sia in relazione al proprio ruolo.
5. L'appaltatore, su motivata richiesta della AFC, dovrà sostituire o sospendere il personale inadeguato o che si sia reso responsabile di irregolarità o comportamenti non conformi alle prescrizioni.
6. L'appaltatore è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento di un registro o altra idonea documentazione dalla quale risulti quali servizi abbiano svolto in ciascun giorno, i dipendenti e con quali mansioni; copia delle registrazioni dovrà essere trasmessa alla AFC entro il giorno successivo.
7. Né l'appaltatore, né il personale possono fornire a terzi alcuna informazione riguardo agli interventi da loro espletati. Eventuali istanze ricevute da parte di parenti dei defunti trasportati devono essere prontamente trasferite per la risposta alle Autorità competenti o ai Responsabili del Civico Obitorio.

ART. 8 – DOTAZIONE TECNICA

1. Entro l'inizio del servizio, l'appaltatore è tenuto ad avere una organizzazione idonea per un immediato ed efficiente svolgimento degli interventi in relazione alle necessità, nonché a disporre della dotazione di veicoli ritenuta sufficiente ad eseguire regolarmente il servizio in appalto.
2. L'appaltatore è tenuto ad aumentare la dotazione di automezzi in proporzione alle esigenze del servizio, a

sue spese e senza diritto a compensi o ad indennità di sorta.

3. Tutti i veicoli in esercizio devono risultare idonei e conformi alle norme sanitarie e di polizia mortuaria, nonché alle prescrizioni del Codice della strada. Essi devono essere omologati per ospitare almeno un'altra persona, oltre al conducente.

4. I mezzi destinati al trasporto delle salme devono essere di un'unica classe e colore, prive di qualunque simbolo religioso, devono essere immatricolati come autoveicoli ad uso speciale "autofunebri" e devono rispondere a quanto indicato dagli articoli 19, 20 del [DPR 10 settembre 1990, n. 285](#) ed in particolare: Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio deve avvenire in carro chiuso essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle aziende sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito libretto, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Il Responsabile del procedimento Dott.
Emanuele Laina